

COMUNE DI SAMARATE
Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSULTIVE

Approvato con deliberazione consiliare n. 27 dell'8 luglio 2019

INDICE

Art. 1	Istituzione e disposizioni generali
Art. 2	Composizione e nomina
Art. 3	Insediamiento-Funzionamento e convocazione delle Commissioni
Art. 4	Il Presidente – Funzioni
Art. 5	Durata della Commissione-Revoca del Presidente, del Vice Presidente e dei Componenti
Art. 6	Pubblicità delle sedute
Art. 7	Partecipazione del Sindaco, dei Consiglieri e degli Assessori alle sedute
Art. 8	Validità delle sedute
Art. 9	Verbalizzazione delle sedute
Art. 10	Pareri delle commissioni
Art. 11	Doveri, indennità
Art. 12	Riunioni congiunte
Art. 13	Integrazione composizione commissioni
Art. 14	Applicazioni di norme

Articolo 1

Istituzione e disposizioni generali

1. Il Consiglio comunale, al fine di acquisire la collaborazione, partecipazione e sostegno all'attività amministrativa degli assessorati, istituisce Commissioni comunali a carattere consultivo, delle quali possono far parte sia Consiglieri Comunali sia cittadini.
2. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dal suo insediamento, può pertanto istituire con proprio atto, le Commissioni Consultive di cui al comma 1.

Articolo 2

Composizione e Nomina

1. Le Commissioni sono composte sino a N. 3 membri per ogni gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale, scelti tra i consiglieri comunali e tra i cittadini.
2. Il primo effettivo e gli altri due supplenti, anch'essi con diritto di voto, solo in caso di assenza del componente effettivo.
3. In caso di designazione di cittadini, gli stessi non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.
4. I Capigruppo Consiliari, entro sette giorni dalla data di esecutività della deliberazione di istituzione delle commissioni, di cui all'art. 1 comma 2, designano i componenti delle commissioni di loro competenza, informando il responsabile della Segreteria Generale comunale.
5. Ogni Componente della Commissione interviene alle riunioni quale rappresentante del gruppo di appartenenza. A ciascun componente sono quindi attribuiti tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo consiliare rappresentato.
6. In caso di assenza del membro effettivo e di ambedue i supplenti non è consentita la delega ad altri soggetti.
7. La partecipazione di tutti i componenti delle commissioni è gratuita.

Articolo 3

Insedimento, funzionamento e convocazione delle Commissioni

1. La seduta di insediamento delle Commissioni deve essere convocata entro quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione che le istituisce. Tale convocazione spetta al Sindaco o all'Assessore competente per materia.
2. Ciascuna Commissione, nella prima adunanza, elegge a voto palese e a maggioranza assoluta dei presenti e votanti, sulla base della forza rappresentativa dei gruppi di appartenenza, prima il Presidente e poi il Vicepresidente. Ogni commissario può votare un solo nominativo. A parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.
1. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di un numero di componenti che rappresentano un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'ente, in base alla forza rappresentativa dei gruppi di appartenenza.
3. Ogni Commissione dispone di un Segretario verbalizzante, scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti.
4. Il Presidente convoca la Commissione, anche su richiesta del Sindaco, dell'Assessore o del Presidente del Consiglio, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

5. La Commissione è convocata con avviso, da trasmettere a ogni componente, a mezzo posta elettronica, o su piattaforma informatica dedicata, con preavviso nel giorno della convocazione tramite sms (o in formato cartaceo solo qualora il componente dimostri di non possedere un indirizzo di posta elettronica), tre giorni lavorativi prima della seduta, unitamente alla indicazione degli oggetti all'ordine del giorno. Contestualmente è depositata presso la segreteria comunale l'eventuale documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno.
6. La convocazione può essere altresì richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di componenti che rappresentino un quarto dei voti in base alla forza rappresentativa del gruppo consiliare di appartenenza.
7. La richiesta può pervenire anche via mail/fax/pec, sottoscritta da tutti i richiedenti, oppure con l'invio di singole mail/fax/pec di conferma della richiesta stessa pervenuta dal primo firmatario, da parte dei singoli sottoscrittori. La Commissione è convocata nel termine di quindici giorni dalla richiesta.
8. La convocazione può infine avvenire per ragioni d'urgenza. In tal caso l'avviso di convocazione va comunicato per telefono a tutti i commissari almeno 24 ore prima e dovrà essere predisposta la documentazione necessaria.
9. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della commissione, sostituendolo in caso di assenza o impedimento.
10. In caso di assenza e di impedimento di entrambi, la Commissione è presieduta dal Componente della commissione più anziano di età fra i presenti.
11. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi di persone o di specifiche questioni di riservatezza stabilite dalla Commissione stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Pertanto della convocazione è dato avviso al pubblico.

Articolo 4

Il Presidente - Funzioni

1. Il Presidente convoca la commissione e predispone l'ordine del giorno degli argomenti per i quali è richiesta la convocazione, presiede la Commissione ed assicura il buon andamento dei lavori, disciplinandone lo svolgimento.
2. La Commissione è convocata dal Presidente, anche su richiesta del Sindaco o dell'Assessore o del Presidente del Consiglio, o da parte di componenti che rappresentino un quarto dei voti in base alla forza rappresentativa del gruppo consiliare di appartenenza, con avviso, secondo le modalità indicate all'art. 3.
3. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato anche al Presidente del Consiglio, al Sindaco, all'Assessore competente, e, per sola conoscenza, ai Capigruppo, ed ai Consiglieri Comunali.
4. In particolare il Presidente provvede a:
 - a. convocare la Commissione;
 - b. predisporre il calendario delle riunioni e gli ordini del giorno delle sedute;
 - c. inserire all'ordine del giorno gli argomenti eventualmente richiesti da almeno 1/4 dei Componenti le Commissioni, in base alla forza rappresentativa dei gruppi consiliari di appartenenza;
 - d. curare i rapporti con altre Commissioni al fine del coordinamento dei lavori;
 - e. curare che sia fornita la necessaria documentazione alla Commissione;
 - f. curare altresì che i risultati dei lavori della Commissione siano portati tempestivamente a conoscenza del Sindaco e dell'Assessore competente, nonché del Presidente del Consiglio.

5. Potrà, altresì, su propria iniziativa o di almeno 1/4 dei Componenti la Commissione invitare i funzionari del Comune, amministratori e dirigenti e rappresentanti di Enti, Aziende, Organismi e Servizi cui il Comune partecipa, o con cui il Comune collabora per fornire approfondimenti sugli argomenti in discussione, e potrà altresì invitare esperti a relazionare su particolari materie di notevole complessità, senza oneri per l'Amministrazione comunale.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli componenti.

Articolo 5

Durata della Commissione-Revoca del Presidente, del Vice Presidente e dei Componenti

1. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e nel caso di suo scioglimento anticipato, i Componenti cessano automaticamente dalla carica.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati dalla rispettiva commissione con votazione motivata.
3. I singoli componenti, sono revocati dai rispettivi gruppi con comunicazione scritta del capogruppo.
4. Successivamente i Capigruppo consiliari provvedono alla nomina dei componenti revocati con le stesse modalità dell'art. art. 2, comma 4, del presente regolamento.

Articolo 6

Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni sono di norma pubbliche, salvo i casi di persone o di specifiche questioni di riservatezza stabilite dalla Commissione stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 7

Partecipazione del Sindaco, dei Consiglieri e degli Assessori alle sedute

1. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, i Consiglieri non membri della commissione possono partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto.
2. Gli Assessori partecipano ai lavori delle commissioni e relazionano sulle materie di loro competenza.
3. Essi possono intervenire per illustrare gli aspetti dei problemi all'ordine del giorno

Articolo 8

Validità delle sedute

1. Ogni membro di Commissione, ai fini della determinazione della maggioranza di cui ai commi precedenti, dispone di tanti voti quanti sono i Consiglieri comunali che fanno parte del rispettivo gruppo consiliare di appartenenza.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di un numero di componenti che rappresentano un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'ente, in base alla forza rappresentativa dei gruppi di appartenenza.

Articolo 9

Verbalizzazione delle sedute

1. Della seduta è redatto, a cura del segretario individuato ai sensi dell'art. 3 comma 3, un verbale sintetico, che riporti i tratti più rilevanti della discussione, oltre a riportare anche

l'esito delle eventuali votazioni. Saranno poste a verbale le dichiarazioni delle quali il commissario faccia espressa richiesta.

2. Il verbale sottoscritto dal Presidente o dal sostituto è trasmesso alla Segreteria Generale per il suo inserimento sulla piattaforma informatica dedicata, a disposizione dei componenti della Commissione, dei Capigruppo Consiliari, del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dell'assessorato di competenza.

Articolo 10 **Pareri delle commissioni**

1. Le Commissioni consultive esprimono pareri in ordine agli argomenti che ad esse vengono attribuiti.
2. La Commissione esprime il proprio parere entro un termine non superiore a 30 giorni, salvo casi particolari per i quali va richiesta espressa deroga.
3. Decorsi detti termini, la proposta e che ha determinato la richiesta di parere, è sottoposta all'esame dell'organo competente, anche se sprovvista del parere della Commissione Consultiva.

Articolo 11 **Doveri, indennità**

1. Ogni componente delle commissioni è tenuto a partecipare ai lavori della Commissione di cui fa parte.
2. La partecipazione alle commissioni consultive è gratuita.

Articolo 12 **Riunioni congiunte**

3. Più Commissioni Consultive possono riunirsi in seduta congiunta, previo accordo tra i Presidenti, su problemi che riguardano contemporaneamente le rispettive competenze o per le quali non sia individuabile la competenza prevalente d'ogni singola Commissione. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano d'età.

Articolo 13 **Integrazione composizione commissioni**

1. Le Commissioni consultive così come disciplinate dal presente regolamento, allorquando sono in discussione tematiche specifiche o di particolare specialità, possono essere integrate da soggetti che per la formazione acquisita sul campo associativo, culturale, sociale....., piuttosto che per il ruolo professionale o pubblico ricoperto, possano contribuire ad approfondire le tematiche sottoposte all'esame della commissione stessa.
2. Il Presidente della Commissione, in accordo con l'Assessore di competenza, provvederà di volta in volta ad invitare alla seduta i soggetti di cui al comma 1.
3. Questi ultimi partecipano alla seduta con funzioni consultive, senza diritto di voto.

Articolo 14 **Applicazione di norme**

1. Alle sedute delle Commissioni consultive si applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme relative alla disciplina delle commissioni consiliari permanenti contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.